



**COMUNE
DI
MIRANDOLA**
Provincia di Modena

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI**

Nr. 341 DEL 05/07/2018

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | APPROVAZIONE DELLA MAPPATURA E INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI A CUI APPLICARE LA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI LUDOPATIE |
|-----------------|---|

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | Approvazione della mappatura e individuazione degli esercizi a cui applicare la disciplina regionale in materia di ludopatie |
|-----------------|--|

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI

Vista la Legge Regionale Emilia Romagna 04/07/2013, n. 5 “*Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate*”;

Verificato che l’art. 48 della Legge Regionale Emilia Romagna 28/10/2016, n. 18 “*Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili*” ha modificato la suddetta L.R. n.5/2013 a far data dal 12 novembre 2016;

Vista la delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 831 del 12/06/2017 “*Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (L.R. n.5/2013 come modificata dall’art. 48 L.R. 18/16)*”;

Verificato, in particolare, che l’art.6 della L.R.5/2013 prevede oggi:

“co.2-bis. Sono vietati l’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

co.2-ter. Sono equiparati alla nuova installazione:

- a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;*
- b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;*
- c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.*

co.2-quater. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.”

Atteso che il divieto previsto dall’art. 6 comma 2-bis, della L.R. n.5/2013 e successive modificazioni, si applica sia con riguardo alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio così come alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS;

Verificato, altresì, che la delibera della Giunta Regionale E.R. n. 831/2017 sopracitata prevede in particolare all’Allegato 1:

“Definizione di sale gioco e di sale scommesse

Le sale gioco e le sale scommesse sono i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o a questi assimilabili, le cui tipologie sono individuate ai commi 1

e 2 dell'art. 3 del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011.

Gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono quelli previsti dal comma 6 dell'articolo 110 del Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per la cui installazione è necessario il possesso di una delle licenze previste dagli articoli 86 e 88 del citato TULPS.

"Mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività in corso.

Il Comune deve provvedere a stendere una mappa dei suoi luoghi sensibili e, in conseguenza di questo, deve prevedere un elenco con l'individuazione di:

- sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;

- esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili.

Nella mappatura vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale in questione, mediante l'acquisizione delle relative mappe.

Il Comune esegue l'operazione di mappatura e individuazione degli esercizi a cui applicare la presente disciplina entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale."

Verificato, quindi, che la L.R. n.5/2013 e successive modificazioni si applica alle tipologie di esercizi individuate dall'art. 3 commi 1 e 2 del Decreto del Direttore generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011 che prevede:

"comma 1. Sono da considerarsi punti di vendita con attività di gioco esclusiva, nei quali venga esercitata di fatto esclusivamente attività di gioco, quelli individuati nelle lettere che seguono:

a) agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 286, della legge n. 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

b) negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del Decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché negozi di gioco di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

c) sale bingo, di cui decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2000, n.29;

d) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

e) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito.

comma 2. Sono da considerarsi punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva i punti di vendita individuati al comma 1 come aventi «attività di gioco esclusiva», presso i quali sono comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande sempreché:

dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;

l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;

l'area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;

l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa."

Dato atto, pertanto, che la L.R. n.5/2013 e successive modificazioni non si applica alle tipologie di esercizi individuate dall'art. 3 comma 3 del Decreto del Direttore generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011 che prevede: "Sono da considerarsi punti di vendita di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi del presente decreto, quelli individuati nelle lettere che seguono nei quali l'attività di gioco è riferibile ad un concessione già esistente:

- a) Punti vendita di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
- b) Rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto."

Verificato che la Regione ha ritenuto di dover fornire apposite indicazioni interpretative relativamente all'attuazione da parte dei comuni della normativa regionale, pubblicando in data 6/10/2017 sul proprio sito web istituzionale all'indirizzo:

<http://salute.regione.emilia-romagna.it/dipendenze-patologiche/sale-da-gioco/domande-e-risposte>
le seguenti **FAQ**:

"La decorrenza del divieto decorre dall'entrata in vigore della modifica alla legge regionale o da quella di approvazione della delibera di attuazione n. 831/2017?"

La decorrenza dei divieti è dal 12 novembre 2016, 15° giorno successivo alla data di pubblicazione della legge regionale n. 18 del 2016 sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna

I locali tipo Stanleybet, Goldbet e simili rientrano nei divieti previsti per sale gioco e sale scommesse?

Sì, i **centri di trasmissione dati** sono esercizi con attività di gioco esclusiva.

Come si considerano le Sale Bingo?

Anche le **Sale Bingo** rientrano nella categoria dei locali di gioco sottoposti al divieto di esercizio previsto per sale gioco e sale scommesse collocate a meno di 500 metri da luoghi sensibili.

E i locali denominati Bowling?

Il **Bowling** è una disciplina sportiva associata al CONI. Come tale non è una sala giochi, ma, se è collocata a meno di 500 metri da luogo sensibile, è necessario che rimuova eventuali sezioni che offrono gioco con gli apparecchi definiti dall'articolo 110 comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), mantenendo le altre forme di attività (es. piste bowling, biliardi e altri giochi).

I divieti di esercizio descritti nella delibera di Giunta regionale n. 831/2017 si applicano anche alle sale giochi che non hanno apparecchi per il gioco d'azzardo (definiti nell'articolo 110, comma 6, del Tulps, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)?

In questo caso **non si applica il divieto**. In assenza di offerta di giochi d'azzardo, cioè con vincita di denaro, una sala giochi può legittimamente continuare la sua attività, anche se posta a meno di 500 metri da un luogo sensibile.

Infatti, la delibera regionale n. 831/2017 si inserisce nella politica di contrasto al gioco d'azzardo patologico, non al gioco semplice, nonostante il decreto del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Aams) del 27 luglio 2011 citi le sale pubbliche da gioco come esercizi dedicati.

E' compatibile con le modifiche introdotte dalla normativa regionale il caso di un titolare con sala giochi a circa 200 metri da una scuola media già autorizzata dal Comune in base all'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), che intenda ampliare la propria attività creando all'interno della stessa struttura una sala scommesse, delimitata con pareti in muratura con serramento, per inibire l'accesso ai minori?

No. La proposta di inserimento delle scommesse nell'ambito della sala giochi esistente non rispetta quanto previsto dalla normativa regionale (comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale 5/2013 e successive modifiche), da cui emerge che è **vietato l'esercizio delle sale scommesse in locali che si trovano a una distanza inferiore a 500 metri dagli istituti scolastici.**

E' possibile che un provvedimento del sindaco intervenga su un 'autorizzazione concessa dalla Questura, quale è l'autorizzazione data in base all'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps)?

Sì. Il regime di pubblica sicurezza non assorbe, ma convive con le norme regionali o comunali che pongono limiti e preclusioni per finalità diverse rispetto a quelle della licenza di polizia. Il Ministero dell'Interno, con circolare inviata alle Questure in data 8 giugno 2017, ha ribadito i contenuti della sentenza 108/2017 della Corte Costituzionale che si è pronunciata sulla legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia.

Già in precedenza, con decisione n° 300 del 2011, la suprema corte aveva nettamente separato i profili di ordine e sicurezza pubblica connessi alla materia delle sale gioco da quelli legati al contrasto dell'azzardopatia (il gioco d'azzardo patologico), alla tutela del decoro urbano e dei minori, da ricondursi piuttosto alla materia della tutela della salute e alle competenze delle Regioni e delle autonomie locali.

Nella citata circolare il Ministero dell'Interno invita pertanto le Questure a rendere edotti di tale circostanza e dei limiti di efficacia della licenza di polizia non solo gli interessati, ma anche le amministrazioni locali.

Nuove autorizzazioni - L'orientamento sopra descritto è stato sottoposto a riesame pertanto la nuova indicazione operativa, contenuta in una circolare del Ministero dell'Interno datata 19/03/2018, dispone che la Questura, in sede di rilascio della licenza ex art. 88 per l'esercizio di raccolta scommesse, sale giochi con videolotterie e sale bingo, debba tenere conto anche della disciplina regionale e locale in tema di distanze minime da luoghi sensibili.

Questo nuovo orientamento si applica alle nuove richieste di autorizzazione e ai procedimenti ancora in corso alla data della circolare ministeriale (19/03/2018).

Il subentro di un esercente in un'attività di somministrazione di alimenti e bevande (per esempio un bar) in cui erano già installati apparecchi da gioco si configura come nuova installazione?

No. **La casistica di equiparazione alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito prevista dal comma 2 ter dell'art. 6 della LR 5 del 2013 non contempla il caso del cd. subentro,** cioè la cessione del contratto tra esercente e concessionario in caso di trasferimento di azienda. Per regolare questo caso bisogna applicare l'art. 2558 codice civile, primo comma che prevede, nel caso del trasferimento di azienda o di ramo di azienda che, se non è diversamente pattuito, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.

Il contratto in essere tra la precedente impresa e il concessionario dei giochi deve ritenersi ricompreso tra quelli che passano all'acquirente senza bisogno di nuova stipulazione.

La sostituzione di un apparecchio di gioco per avaria, si configura come nuova installazione, in un locale situato a meno di 500 metri da un luogo sensibile?

No. **E' possibile sostituire una macchina guasta con altro apparecchio** senza aumentare naturalmente il numero totale degli apparecchi e avendo cura di dotare la nuova macchina dell'etichetta adesiva con numero identificativo, data di collegamento telematico e scadenza del contratto di concessione pari a quella dell'apparecchio sostituito.

La distanza di 500 metri va calcolata secondo il percorso pedonale più breve. Occorre far pertanto riferimento al codice della strada e rispettare ad esempio il passaggio su strisce pedonali? La delibera regionale precisa poi che la distanza deve essere calcolata a partire dall'ingresso considerato come principale rispettivamente della sala giochi o della sala scommesse o dell'esercizio in cui l'apparecchio è installato da quello del luogo sensibile; nel

caso venga individuato come luogo sensibile la piazza, quale modalità di calcolo si deve adottare? Da quale punto della piazza effettu la misurazione?

Per il calcolo della distanza pedonale, se il Comune non ha atti precedenti che disciplinano tale calcolo, ci si attiene al Codice della strada con il rispetto dei passaggi su strisce pedonali.

In caso di luogo aperto, come ad esempio la piazza, nella mappatura va indicato convenzionalmente il punto di ingresso (per esempio, ingresso in prossimità della strada di accesso principale oppure percorso pedonale principale, ecc.).

Nel caso di luoghi sensibili o locali di gioco dotati di aree verdi o cortilive, l'ingresso da considerare è la porta di accesso all'edificio e non l'ingresso alle pertinenze.

Vista la delibera della Giunta comunale n.189 del 07/12/2017 recante ad oggetto "Mappatura dei luoghi sensibili del territorio del Comune di Mirandola ai fini dell'applicazione della L.R.5/2013 e successive modificazioni";

Dato atto, in particolare, che tale deliberazione al punto 5) prevede di demandare al Dirigente competente, successivamente all'acquisizione della mappatura dei luoghi sensibili di tutti i comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale, la mappatura delle sale da gioco, sale scommesse ed esercizi che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 TULPS esistenti nel territorio del Comune di Mirandola tenendo conto delle relative distanze dai luoghi sensibili individuati dalla presente deliberazione, calcolate, secondo quanto indicato dalla Regione:

- i. dall'ingresso principale, precisando che il calcolo va effettuato dalle mezzerie di tali ingressi, che nel caso di edifici sprovvisti di numero civico (come ad esempio le chiese), il calcolo va effettuato dalla mezzeria dell'ingresso centrale della facciata principale e che nel caso di luoghi sensibili o locali di gioco dotati di aree verdi o cortilive, l'ingresso da considerare è la porta di accesso all'edificio e non l'ingresso alle pertinenze, come indicato dalla Regione nelle FAQ sopracitate;
- ii. secondo il percorso pedonale più breve secondo quanto previsto dall'art. art. 190 del D.lgs 285/1992 *Nuovo Codice della Strada* che prevede:
"I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.
I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare."
E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a 100 metri."
Nel caso delle piazze, in assenza di attraversamenti pedonali, il percorso va quindi calcolato seguendo il perimetro della piazza secondo il percorso più breve;
- iii. tenuto conto anche dei luoghi sensibili situati nei Comuni confinanti;
- iv. sulla base dell'elenco dei soggetti iscritti all'Elenco dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 (RIES), consultabile presso il sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e monopoli all'indirizzo:
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi_intr/elenco_soggetti_ries ;

Verificato che il Comune di Mirandola confina con i seguenti comuni della regione Emilia Romagna:

- Comune di Bondeno,

- Comune di Finale Emilia,
- Comune di San Felice sul Panaro,
- Comune di Medolla,
- Comune di Cavezzo,
- Comune di San Possidonio,
- Comune di Concordia Sulla Secchia;

Verificato che i seguenti comuni ci hanno inviato le deliberazioni con le quali hanno approvato la mappatura dei luoghi sensibili esistenti nel loro territorio, acquisite agli atti del servizio Interventi Economici:

- Comune di Bondeno,
- Comune di Concordia Sulla Secchia,
- Comune di Finale Emilia,
- Comune di San Felice Sul Panaro,

Dato atto che la mappatura dei luoghi sensibili individuati da tali comuni risulta essere ininfluenza ai fini del calcolo delle distanze per gli esercizi ubicati nel territorio del Comune di Mirandola; per tale motivo l'aggiornamento della mappatura dei luoghi sensibili, coordinata con quella effettuata dai comuni confinanti del territorio regionale che ci hanno inviato le loro delibere, non comporta variazioni rispetto alla mappatura allegata alla Delibera di Giunta Comunale n.189 del 07/12/2017 che si allega comunque anche al presente atto (elaborato "A");

Dato atto che i seguenti comuni:

- Comune di Cavezzo,
- Comune di Medolla,
- Comune di San Possidonio,

a tutt'oggi non hanno inviato la mappatura dei luoghi sensibili esistenti nel loro territorio;

Verificato, tuttavia, che non vi sono pubblici esercizi o attività economiche che installino apparecchi di cui all'art. 110 co.6 TULPS ubicati ad una distanza inferiore a 500 metri dal confine con tali comuni, e che, pertanto, la mappatura effettuata da tali Enti è in questo momento ininfluenza ai fini dell'applicazione in questo Comune della L.R.5/2013 e successive modificazioni;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere comunque alla mappatura delle attività che risultano soggette ai vincoli ed ai divieti introdotti dalla L.R.5/2013 e successive modificazioni, dando atto che, quando perverranno le mappature effettuate dai Comuni di Medolla, Cavezzo e San Possidonio si procederà ad aggiornare la mappatura coordinata dei luoghi sensibili di cui all'allegato "A" al presente atto;

Visto l'elenco dei locali che alla data del 11 novembre 2016 ospitavano apparecchi Slot/AWP, fornito alla Regione Emilia-Romagna dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa richiesta specifica, ed inviato da ANCI ai comuni della Regione;

Verificato che tale elenco è stato successivamente controllato ed estratto, da ultimo, al 31/05/2018 dal sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e monopoli all'indirizzo

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi_intr/elenco_soggetti_ries, al fine di:

- disporre di un elenco aggiornato delle imprese tuttora operanti che alla data del 11 novembre 2016 ospitavano apparecchi Slot/AWP, tenendo conto anche dei subingressi nel frattempo intervenuti;
- verificare la distanza dai luoghi sensibili di tutti gli esercizi che hanno installato apparecchi Slot/AWP a partire dal 12/11/2016 per verificare la loro distanza rispetto ai luoghi sensibili individuati dal Comune di Mirandola e dai comuni contermini della regione Emilia Romagna;

Tenuto conto che l'elenco estratto è riportato nell'allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato, pertanto, che per dare attuazione alla L.R.5/2013 e successive modificazioni secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 831/2017, si è reso necessario misurare la distanza degli esercizi che ospitano apparecchi Slot/AWP riportati nel citato allegato "B";

Dato atto che:

- la misurazione è stata realizzata in collaborazione con la Polizia Municipale mediante rilievi con appositi sopralluoghi;
- in base alla collocazione geografica degli esercizi ed a quella dei luoghi sensibili individuati si è ritenuto opportuno in alcuni casi misurare la distanza degli esercizi su più percorsi e/o rispetto a più luoghi sensibili;
- **l'elenco completo** delle sale da gioco, sale scommesse e degli esercizi che al 11 novembre 2016 nel Comune di Mirandola ospitavano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 TULPS e **delle loro distanze** misurate rispetto ai luoghi sensibili più vicini unitamente alle planimetrie che evidenziano i percorsi utilizzati per tali misurazioni, sono riportate nell'allegato "C" al presente atto;
- **la mappatura delle sale da gioco, sale scommesse e degli esercizi** che al 11 novembre 2016 ospitavano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 TULPS esistenti nel territorio del Comune di Mirandola è stata riportata nell'allegato "D" al presente atto;
- **la mappatura completa che comprende sia i luoghi sensibili** individuati nell'allegato "A" al presente atto **sia le sale da gioco, le sale scommesse e gli esercizi** che al 11 novembre 2016 nel Comune di Mirandola ospitavano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 TULPS presenti nel citato allegato "B" è stata riportata nell'allegato "E" al presente atto;

Ritenuto opportuno, inoltre, disaggregare in diverse tabelle il citato **elenco** delle sale da gioco, sale scommesse e degli esercizi che al 11 novembre 2016 nel Comune di Mirandola ospitavano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 TULPS e le **relative distanze** dai luoghi sensibili più vicini (riportati nell'allegato "C" al presente atto) in modo da evidenziare in particolare:

- **gli esercizi di sala giochi o sala scommesse** autorizzati in base agli artt. 86 e 88 TULPS le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011, che risultano ubicati **entro 500 metri** dai luoghi sensibili più vicini (allegato "F" parte integrante e sostanziale del presente atto);
- **i pubblici esercizi con apparecchi Slot/AWP** che risultano ubicati **entro 500 metri** dai luoghi sensibili più vicini (allegato "G" parte integrante e sostanziale del presente atto);
- **rivendite di tabacchi** con apparecchi Slot/AWP che risultano ubicati **entro 500 metri** dai luoghi sensibili più vicini (allegato "H" parte integrante e sostanziale del presente atto);
- **esercizi di sala giochi o sala scommesse** autorizzati in base agli artt. 86 e 88 TULPS le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011, che risultano ubicati **oltre 500 metri** dai luoghi sensibili più vicini (allegato "I" parte integrante e sostanziale del presente atto);
- **pubblici esercizi con apparecchi Slot/AWP** che risultano ubicati **oltre 500 metri** dai luoghi sensibili più vicini (allegato "L" parte integrante e sostanziale del presente atto);
- **rivendite di tabacchi** con apparecchi Slot/AWP che risultano ubicati **oltre 500 metri** dai luoghi sensibili più vicini (allegato "M" parte integrante e sostanziale del presente atto);
- esercizi che al momento della mappatura in data 11/11/2016 risultavano disporre di collegamento AAMS e che nel frattempo hanno disdetto il contratto (allegato "N" parte integrante e sostanziale del presente atto);

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Servizio Economici;

Su proposta del responsabile del procedimento, designato nella persona del sig. Franco Mazerti;

In forza del provvedimento di attribuzione di posizione organizzativa e nel rispetto di quanto in esso contenuto;

Visti:

- l'art. 67 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 149 del 27 dicembre 2017 d'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e della nota di aggiornamento del DUP 2018-2020, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 28 dicembre 2017, avente ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2018-2020. Approvazione parte finanziaria ed assegnazione responsabilità delle risorse";

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la **mappatura dei luoghi sensibili** del territorio del Mirandola coordinata con quella effettuata dai comuni confinanti della Regione Emilia Romagna che ci hanno trasmesso le delibere con le quali hanno approvato la mappatura dei luoghi sensibili dei loro territori, non comporta variazioni rispetto alla mappatura allegata alla Delibera di Giunta Comunale n.189 del 07/12/2017, che si allega comunque anche al presente atto (allegato "A") quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, sulla base delle verifiche effettuate, sono state riportate nell'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto, le attività che nel territorio Comunale al 11 novembre 2016 ospitavano apparecchi Slot/AWP e che tuttora **installano apparecchi Slot/AWP o che risultano essere punti di vendita con attività di gioco esclusiva o assimilabile** ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 del D.Dirett. 27 luglio 2011 (come risulta dall'elenco dei soggetti iscritti di cui articolo 1, comma 533 della legge 266/2005 come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n.220 - RIES);
3. di dare atto che la misurazione delle distanze tra gli esercizi riportati nel citato allegato "B" ed i luoghi sensibili individuati nel citato allegato "A" è stata realizzata in collaborazione con la Polizia Municipale mediante rilievi con appositi sopralluoghi e che, in base alla collocazione geografica degli esercizi ed a quella dei luoghi sensibili individuati, si è ritenuto opportuno in alcuni casi effettuare la misurazione della distanza su più percorsi e/o rispetto a più luoghi sensibili;
4. di approvare, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 5/2013 e della D.G.R. 831/2017:
 - a) **la misurazione delle distanze tra gli esercizi** riportati nel citato allegato "B" ed **i luoghi sensibili** più vicini tra quelli individuati nel citato allegato "A", come indicata nell'allegato "C", parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale è inserito **l'elenco completo** delle sale da gioco, sale scommesse e degli esercizi che al 11 novembre 2016 nel Comune di Mirandola ospitavano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 TULPS e **le rispettive distanze** calcolate, come precedentemente indicato, dal loro ingresso principale a quello dei luoghi sensibili più vicini, unitamente alle planimetrie che evidenziano **i percorsi utilizzati** per tali misurazioni;

b) **la mappatura delle sale da gioco, sale scommesse e degli esercizi** riportati nell'allegato "B" al presente atto che al 11 novembre 2016 nel Comune di Mirandola ospitavano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 TULPS come riportata nella **planimetria (allegato "D")** parte integrante e sostanziale del presente atto, precisando che in tale elaborato sono riportati:

- **in colore blu gli esercizi** che al 11 novembre 2016 nel Comune di Mirandola ospitavano e che tuttora ospitano **apparecchi** per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 TULPS;
- **in colore fucsia le attività di sala gioco o sala scommesse** (cioè i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o a questi assimilabili, le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011);
- **in colore azzurro** gli esercizi riportati nell'allegato "N" al presente atto che al momento della mappatura in data 11/11/2016 risultavano disporre di collegamento AAMS e che nel frattempo hanno **disdetto il contratto**;

c) **la mappatura completa che comprende sia i luoghi sensibili** individuati nel citato allegato "A" **che le sale da gioco, le sale scommesse e gli esercizi** riportati nel citato allegato "B" che al 11 novembre 2016 nel Comune di Mirandola ospitavano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 TULPS, come riprodotta nella planimetria (**allegato "E"**) parte integrante e sostanziale del presente atto precisando che in tale elaborato sono riportati:

- **in colore verde gli esercizi** riportati negli allegati "I", "L", "M" al presente atto ubicati ad una distanza superiore a 500 metri dai luoghi sensibili mappati nell'allegato "A" al presente atto **che non incorrono nei divieti** disposti dalla L.R.5/2013 e successive modificazioni;
- **in colore bordò le attività di sala gioco o sala scommesse** (cioè i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o a questi assimilabili, le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011) riportati nell'allegato "F" al presente atto ed elencati al successivo **punto 6**, che risultano essere ubicati ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili mappati nell'allegato "A" al presente atto e che, pertanto, sono **soggetti al divieto di prosecuzione dell'attività** in quella collocazione secondo quanto previsto dalla L.R.5/2013 e successive modificazioni, fatti salvi i termini previsti dalla D.G.R. 831/2017;
- **in colore rosso gli esercizi**, riportati negli allegati "G", "H" al presente atto ed elencati al successivo punto 7, ubicati ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili mappati nell'allegato "A" al presente atto **che possono mantenere gli apparecchi che risultavano installati al 11 novembre 2016 fino alla scadenza della loro concessione, senza poterli però sostituire** (salvo i casi espressamente previsti dalla Regione) e senza poterne installare di nuovi, secondo quanto stabilito dalla L.R.5/2013 e successive modificazioni;

5. di dare atto che **l'elenco** delle sale da gioco, sale scommesse e degli esercizi che al 11 novembre 2016 nel Comune di Mirandola ospitavano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 TULPS e le **relative distanze** dai luoghi sensibili più vicini (riportati nell'allegato "C" al presente atto) è stato anche disaggregato in una serie di tabelle che evidenziano in particolare:

- **gli esercizi di sala giochi o sala scommesse** autorizzati in base agli artt. 86 e 88 TULPS le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011, che risultano

ubicati **entro 500 metri** dai luoghi sensibili più vicini (allegato "F" parte integrante e sostanziale del presente atto);

- **i pubblici esercizi con apparecchi Slot/AWP** che risultano ubicati **entro 500 metri** dai luoghi sensibili più vicini (allegato "G" parte integrante e sostanziale del presente atto);
- **rivendite di tabacchi** con apparecchi Slot/AWP che risultano ubicati **entro 500 metri** dai luoghi sensibili più vicini (allegato "H" parte integrante e sostanziale del presente atto);
- **esercizi di sala giochi o sala scommesse** autorizzati in base agli artt. 86 e 88 TULPS le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011, che risultano ubicati **oltre 500 metri** dai luoghi sensibili più vicini (allegato "I" parte integrante e sostanziale del presente atto);
- **pubblici esercizi con apparecchi Slot/AWP** che risultano ubicati **oltre 500 metri** dai luoghi sensibili più vicini (allegato "L" parte integrante e sostanziale del presente atto);
- **rivendite di tabacchi** con apparecchi Slot/AWP che risultano ubicati **oltre 500 metri** dai luoghi sensibili più vicini (allegato "M" parte integrante e sostanziale del presente atto);
- esercizi che al momento della mappatura in data 11/11/2016 risultavano disporre di collegamento AAMS e che nel frattempo hanno disdetto il contratto (allegato "N" parte integrante e sostanziale del presente atto);

6. di dare atto, pertanto, che secondo quanto stabilito dalla L.R. Emilia Romagna 04/07/2013, n.5 e successive modificazioni, il seguente esercizio che risulta ubicato ad una distanza inferiore a 500 metri dal luogo sensibile più vicino **non potrà continuare ad esercitare nell'attuale collocazione l'attività di sala gioco o sala scommesse** ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011, fatti salvi i termini previsti dalla D.G.R. 831/2017 (*il Comune comunicherà ai titolari delle sale gioco e sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio - locale situato a meno di 500 metri dai luoghi sensibili - l'adozione nei successivi sei mesi dei relativi provvedimenti di chiusura*):

| denominazione | titolare | tipologia attività | indirizzo |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| BAR MISTRAL | LUPPI CARLO | SALA GIOCHI art. 86 TULPS | via Circonvallazione 67/c |

7. di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla L.R. Emilia Romagna 04/07/2013, n. 5 e successive modificazioni, i seguenti locali che al 11 novembre 2016 ospitavano apparecchi Slot/AWP **non potranno effettuare nuove installazioni** di tali apparecchi per il gioco d'azzardo lecito:

PUBBLICI ESERCIZI:

- **Bar Liberty di Menza Pasquale & C. SNC via Circonvallazione 7.**
- **Bar Mama Cello via Curiel 12/14.**
- **Bar Dai Fratelli di Victor Negrescu e C. SNC Via Valli 520.**
- **Caffè Posta di De Min Manuela e C. SAS via Posta 43/45.**
- **Bonsap SRLS via Agnini 37/16.**
- **Carletti Federica via Valli 64/66.**
- **Ristorante Ganzerli da Saul via Statale Sud 257.**
- **Guerzoni Tonino via Mazzone 160.**
- **Hu Lan via Valli 311/313.**
- **Veronica Cafè di Mancrasso Luca via san Martino Carano 53.**
- **Diamante Cafè di Rattighieri Antonino viale Gramsci 40.**

- **Bar Girasole di Yan Xinrao via Valli 58.**
- **Zhou Suyong via Tabacchi 11**
- **Bar Tazza d'Oro via Pico 15**

RIVENDITE TABACCHI:

- **Gavioli Marco via Circonvallazione 115.**
- **Tabaccheria da Paglia di Pagliari Giovanni Piazza Costituente 54**
- **Russomanno Giovanni via Punta 2.**
- **Ferrari Romina via Agnini 37/6**

8. di precisare, ai fini dell'applicazione del divieto previsto per gli esercizi indicati al precedente punto 7), che la L.R.5/2013 e successive modificazioni all'art. 6 co.2-ter prevede:

“Sono equiparati alla nuova installazione:

- a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;*
- b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;*
- c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.”*

9. di pubblicare in modo permanente sul sito web istituzionale:

- a. la mappatura aggiornata dei luoghi sensibili** del Comune di Mirandola, coordinata con i luoghi sensibili individuati dai comuni confinanti che ci hanno inviato la loro mappatura (planimetria allegato “A” al presente atto);
- b. elenco degli esercizi per i quali è stata effettuata la misurazione delle distanze dai luoghi sensibili più vicini** con i risultati di tale misurazione e **le planimetrie** che evidenziano i **percorsi utilizzati** per tali misurazioni (allegato “C” al presente atto);
- c. la mappatura delle sale da gioco, sale scommesse e degli esercizi** che al 11 novembre 2016 ospitavano e **che tuttora ospitano** apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 TULPS (**planimetria** allegato “D” al presente atto);
- d. la mappatura completa che comprende sia i luoghi sensibili** individuati nell'allegato “A” al presente atto **che le sale da gioco, le sale scommesse e gli esercizi** che al 11 novembre 2016 ospitavano e **che tuttora ospitano** apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 TULPS, è stata riportata nella planimetria (**planimetria** allegato “E” al presente atto).

Codice Obiettivo 2017_IE_03;

- di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Ragioneria per il visto di competenza.

| |
|---|
| <p>Il Responsabile del Servizio MIRANDA CORRADI <i>(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005)</i></p> |
|---|